

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06418/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6418 del 2021, proposto da
Emanuela Del Cedro, Francesca Del Cedro, rappresentati e difesi dall'avvocato
Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, Ufficio X – Ambito
Territoriale Provinciale di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata –
Direzione Generale, Ufficio IV – Ambito Territoriale Provinciale di Matera,
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, Ufficio III –
Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Ufficio Xi – Ambito Territoriale
Provinciale di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna –
Direzione Generale, Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di Bologna,
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio III –
Ambito Territoriale Provinciale di Perugia non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00565/2021, resa tra le parti, concernente per l'annullamento della sentenza n. 565/2021 del TAR Lazio, sez. III-bis, depositata in data 15.1.2021, non notificata, resa sul ricorso iscritto al r.g. 9291/2016: 1) per l'annullamento, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a: a) dell'art. 1 rubricato «Scioglimento della riserva» del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.6.2016 che ha previsto «1. È fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per a.s. 2016/2017. A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità di cui al successivo articolo 4»; b) dell'art. 2 commi 1 e 2 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 rubricato «Inserimento titoli di riserva dei posti», laddove si prescrive che: «1. È fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 6/1999 e al Decreto Legge n. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»; c) dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 rubricato «Modalità di presentazione delle domande», laddove si prescrive che: «1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2) di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di

certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile, al quale si rinvia. 2 . Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto alla riserva dei post, seguendo lo schema del modello medesimo.», in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi di requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; d) dell'art. 5 commi 1 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 laddove si prescrive che: «Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 01.04.2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»; e) della nota del M.I.U.R. del 22.06.2016, prot. n. 16827, laddove prescrive: «Si inoltra, per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto. Il decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2016/17, le consuete operazioni annuali di: - scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il termine dell'8 luglio 2016; - l'aggiornamento degli elenchi per effetto dell'acquisizione dei titoli di

specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria; - presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14. Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) dalla data del 23 giugno 2016 ed entro il giorno 8 luglio 2016 (entro le ore 14,00). (...)); f) ove occorra e per quanto d'interesse e di ragione, del D.M. del M.I.U.R. n. 325 del 03.06.2015, nella, parte in cui, all'art. 1, ha previsto: «E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l' a.s. 2015/016. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4»; all'art. 3 rubricato «Inserimento titoli di riserva dei posti», ha previsto: «l. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006 art. 6 comma 3bis. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»; all'art. 4, rubricato «Modalità di presentazione delle domande», ha previsto: «Le domande di inclusione a pieno titolo (mod. 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non

oltre il termine del 2 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.»; all'art. 5, ha previsto: «l. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»; g) ove occorra e per quanto di ragione e di interesse, del D.M. del M.I.U.R. n. 235 dell'1.04.2014, avente ad oggetto integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, significativamente: art. 1 rubricato «Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra» laddove prevede che «1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella fasce I, II, III aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) (...)». Art. 2 rubricato «Norme relative alla valutazione» laddove prevede che «1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad

esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base (...)». Art. 6 rubricato «Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva» laddove prescrive: «Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande; (...)». Art. 8 rubricato «Requisiti generali di ammissione» laddove prescrive: «Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti: (...)». Art. 9 rubricato «Modalità di presentazione delle domande» laddove prescrive: «1. La domanda di permanenza, di aggiornamento della riserva (mod. 1), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (...)». Art. 11 «Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno – Reclami e ricorsi» laddove prescrive: «1. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o di un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet della sede provinciale, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto 2. (...)». Art. 16 «Disposizioni finali e di rinvio» laddove prescrive: «1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute. 2. (...)»; h) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ivi comprese, ove esistenti, le graduatorie ad esaurimento classi concorsuali, infanzia e primaria, così come formate, degli Ambiti Territoriale Provinciali di Salerno, Matera, Bari, Taranto, Bologna e Perugia, valide nel triennio 2014/2017, senza contemplare la permanenza dei ricorrenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo del tutto abilitante; 2) per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti, tutti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno

scolastico 2001/2002, di essere inclusi – senza limitazioni di sorta – nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) con validità 2014/2017 delle provincie di Salerno, Matera, Bari, Taranto, Bologna e Perugia di cui al citato D.M. - cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del 50% dei posti autorizzati annualmente dal Ministero - e, di conseguenza nelle graduatorie di prima fascia di istituto, con il punteggio a loro spettante, per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), e con tutti i diritti conseguenti. In subordine, si chiede di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie a esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24.02.2012 n. 14, che ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento; 3) per la condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante reintegrazione in forma specifica, con l'inclusione e/o inserimento nelle GAE e nella I fascia di quelle d'istituto e, solo in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto che nel corpo del ricorso è avanzata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con la seguente motivazione :

“A tutti i docenti inseriti nelle suddette graduatorie il ricorso introduttivo in primo grado è già stato notificato per pubblici proclami, stante l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 5585/2016, nonché il decreto presidenziale n. 4767 del 13.8.2016 con il quale si è ritenuto di “poter disporre, ai sensi dell’art. 41, 4° comma, cpa - per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa- che, in relazione alla presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all’art. 49 cpa, per ordinare la notificazione

per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti- di copia integrale del ricorso nonché del presente Decreto, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione)".

Ai fini della completa instaurazione del contraddittorio, l'appello dovrebbe essere anch'esso notificato a tutti i docenti (e non solo a quelli già evocati in giudizio) inseriti nelle GAE dei relativi Ambiti Territoriali indicati in epigrafe. Tuttavia, risulterebbe oggettivamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari. Si rappresenta che il Consiglio di Stato, in casi analoghi, è solito disporre la pubblicazione dell'appello nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni resistenti.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, c. 2, e 41, c. 4, c.p.a., nonché all'art. 151 c.p.c., si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare, se lo ritenga necessario, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del gravame ai contro interessati (anziché con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che sarebbe oltremodo onerosa per le appellanti, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo) sul sito del Ministero dell'Istruzione indicando le modalità che ritenga più opportune per l'agevole conoscenza dell'esistenza del gravame;

ritenuto che l'appello vada notificato ad almeno un controinteressato identificato;

ritenuto che – per il resto – possa disporsi, sussistendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami;

P.Q.M.

Autorizza – previa notifica dell'appello nei termini ad almeno un controinteressato - la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato del presente ricorso in appello, della sentenza e del ricorso di primo grado, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e

deposito dell'avvenuta notifica con le modalità indicate entro i successivi trenta.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 luglio 2021.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO